



# COMUNE DI BARUMINI

## PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it

### Deliberazione del Consiglio Comunale

**Numero 27 del 29-07-2020**      **ORIGINALE**

**Oggetto: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2020 (conferma impianto tariffario 2019 ai sensi art. 107, c. 5, d.l. n. 18/2020)**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 15:15 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

<b>Lilliu Emanuele</b>	<b>P</b>	<b>PISTINCU SANDRO</b>	<b>P</b>
<b>ARACU VENERANDA</b>	<b>A</b>	<b>RENZETTI MARINO</b>	<b>P</b>
<b>CORONA MARCELLO</b>	<b>A</b>	<b>SERRA ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>FULGHERI FABIO</b>	<b>A</b>	<b>ZEDDA ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>MIGHELI FRANCESCO</b>	<b>A</b>	<b>ZEDDA VINCENZO</b>	<b>P</b>
<b>PINTUS NICOLA</b>	<b>P</b>	<b>ZUCCA MICHELE</b>	<b>P</b>
<b>PISANU MICHELE SEBASTIANO</b>	<b>A</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*”;
- **il comma 654-bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)*”
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”*”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 21.05.2014 il quale all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
  - l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
    - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
    - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
    - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;
- Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Barumini, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il **comma 683**, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Viste le “**Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013**”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF e la Nota di Approfondimento IFEL di pari data, che chiariscono che detta normativa non trova applicazione nei comuni delle Regioni a Statuto Speciale;

Dato atto che il comune di Barumini ha trasferito la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani all'Unione dei Comuni Marmilla, trattenendo presso di sé unicamente la gestione delle tariffe e dei tributi e dei rapporti con l'utenza;

Richiamata la nota dell'unione dei comuni prot. 3636 del 22.06.2020, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 2930 del 23.06.2020, con la quale si comunica l'impossibilità da parte dell'Unione dei Comuni Marmilla di redigere il piano economico finanziario del 2020;

Visto il titolo IV del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle riduzioni e agevolazioni:

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Vista la deliberazione Arera del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID 19", ove l'Autorità, con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ritiene opportuno che si intervenga:

- a ridefinire ai fini del calcolo della quota variabile gli intervalli di variazione del coefficiente di produzione Kd (che tiene conto della quantità minima e massima di rifiuti connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di chiusura stabiliti, ovvero applicando una riparametrazione dei vigenti criteri dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione delle diverse attività;

- A prevedere la facoltà di applicare fattori di correzione anche a favore di ulteriori categorie di utenti non domestici che, pur non essendo soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza COVID 19, abbiano per effetto di una sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, prodotto minori quantità di rifiuti;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2020 le agevolazioni tariffarie e le riduzioni già in essere per l'anno 2019, e cioè:

Agevolazioni per uso stagionale;

Agevolazioni per utenze con unico occupante;

Esenzione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 460/97 a favore delle onlus.;

il cui costo viene posto a carico della tari;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15.07.2020 con la quale il Consiglio ha espresso le direttive in ordine alle riduzioni delle tariffe per le utenze non domestiche;

Ritenuto pertanto, di introdurre in accoglimento delle disposizioni di cui all'art. 1 della deliberazione Arera del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF, la riduzione denominata COVID 19, da applicarsi alle utenze non domestiche al fine di tener conto dei giorni di sospensione delle attività e delle minori quantità di rifiuti prodotte;

il cui costo di €. 3.174,03 verrà ricoperto nei successivi tre anni a partire dal 2021;

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: "5. *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 20.02.2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Visto il Piano economico finanziario 2019, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di €108.180,82 così ripartiti<sup>2</sup>:

**COSTI FISSI** € 36.100,00

**COSTI VARIABILI** € 72.080,82

Dato atto che:

1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

65,49 % a carico delle utenze domestiche;

34,51 % a carico delle utenze non domestiche;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

□ ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR<sup>3</sup>, in quanto la variazione 2020/2019 è pari a 8,63, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 1,2;

□ ai sensi dell'art. 4.5 "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:  
*“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;*

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Richiamata la deliberazione Arera n. 238/rif del 23.06.2020;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi;

## **DELIBERA**

1. **di approvare per l'anno 2020** le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

2. di stabilire, ai sensi del titolo IV del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

a) Agevolazioni per uso stagionale;

b) Agevolazioni per utenze con unico occupante;

c) Esenzione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 460/97 a favore delle onlus.;

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

3. di introdurre per l'anno 2020 in accoglimento delle disposizioni di cui all'art. 1 della deliberazione Arera del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF, la riduzione denominata COVID 19, da applicarsi alle utenze non domestiche al fine di tener conto dei giorni di sospensione delle attività e delle minori quantità di rifiuti prodotte;

il cui costo di € 3.174,03 verrà ricoperto nei successivi tre anni a partire dal 2021;

4. di quantificare in € 107.178,28 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;

5. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5.%;

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

## **PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000)**

**Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della legge n° 267/2000 parere favorevole:**

Sotto il profilo **TECNICO**:  
favorevole , in relazione alle proprie competenze.

**Il Responsabile del Servizio**  
(Dott.ssa Enrica Olla)

Sotto il profilo **CONTABILE**:  
favorevole, in relazione alle proprie competenze

**Il Responsabile della Ragioneria**  
(Dott.ssa Enrica Olla)

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
(Emanuele Lilliu)

Il Segretario Comunale  
(Dott. Giorgio Sogos)

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 30 luglio 2020  
Barumini, 30 luglio 2020

Il Segretario Comunale  
(Dott. Giorgio Sogos)